



2024/2929

28.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2929 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2024

che rettifica la versione in lingua francese dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di concentrazione di alcune sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua francese del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene errori per quanto riguarda i livelli di concentrazione di alcune sostanze nella tabella dell'allegato XVII: da un lato, alla voce 68, seconda colonna, punto 2, secondo comma, punto 10, prima e seconda frase, e punto 11, prima frase, e dall'altro, alla voce 73, seconda colonna, punti 1 e 4. Gli errori incidono sulla sostanza delle disposizioni interessate.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua francese dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Tali errori sono stati introdotti da due atti della Commissione, il regolamento (UE) 2019/957 ⁽²⁾ e il regolamento (UE) 2021/1297 ⁽³⁾. Pertanto, sulla base dei poteri che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno conferito alla Commissione, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, per modificare tale regolamento, la Commissione adotta il presente atto rettificativo.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, espresso prima dell'adozione dei regolamenti (UE) 2019/957 e (UE) 2021/1297,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana)

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDEFA (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/957/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione, del 4 agosto 2021, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici con una catena costituita da 9-14 atomi di carbonio (PFCA C9-C14), i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1297/oj>).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
